

Roma, 20 aprile 2015

Spett.le Servizio Regolamentazione e Analisi Macroprudenziale
Divisione Regolamentazione II
Via Nazionale 91
00184 ROMA
servizio.ram.regolamentazione2@bancaditalia.it

Oggetto: Risposta alla consultazione della Banca d'Italia sulle disposizioni di esecuzione alla legge 24 marzo 2015 n. 33.

Gentili Signori,

ho avuto modo di esaminare le disposizioni di Vigilanza onde trattasi e desidero partecipare alla consultazione.

In particolare, ritengo problematico il ricorso a una definizione di attivo che aggiunge al consueto attivo di bilancio anche le garanzie e gli impegni.

Trovo in ciò due elementi di problematicità.

Primo, come peraltro codesti Uffici ammettono, ci si discosta dai criteri dimensionali usati nel Meccanismo Unico di Vigilanza (MVU) che fa esplicito riferimento all'attivo di bilancio per determinare l'inclusione degli intermediari nello stesso MVU.

Secondo, come noto, le garanzie e gli impegni generano di consueto rischi assai inferiori a quelli generati dagli attivi appostati in bilancio. Da Basilea II in poi, l'impostazione di determinazione dei requisiti minimi di capitale – senza dubbio strumento cardine di vigilanza – fa riferimento all'attivo ponderato per il rischio. Pertanto, l'inclusione di garanzie e impegni senza ponderazione alcuna parrebbe contraddire la logica seguita sinora nei principi regolatori.

Grato dell'attenzione che codesti Uffici vorranno riservare a queste mie osservazioni, porgo

Distinti saluti,



Giovanni Ferri
Professore di Economia politica
Prorettore alla didattica e al diritto allo studio
Director Center for Relationship Banking & Economics